II

(Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità)

CONSIGLIO

DECISIONE DEI RAPPRESENTANTI DEI GOVERNI DEGLI STATI MEMBRI, RIUNITI IN SEDE DI CONSIGLIO

del 27 ottobre 1986

riguardante la sospensione di nuovi investimenti diretti nella Repubblica sudafricana

(86/517/CEE)

I RAPPRESENTANTI DEGLI STATI MEMBRI, RIUNITI IN SEDE DI CONSIGLIO,

considerando che il rifiuto del governo della Repubblica sudafricana di prendere misure concrete per l'abolizione dell'apartheid e il deteriorarsi della situazione in questo paese hanno suscitato dibattiti nell'ambito della cooperazione politica europea ;

considerando che da tali dibattiti è in particolare emerso un consenso per la sospensione di nuovi investimenti diretti nella Repubblica sudafricana ;

considerando che è necessario che gli Stati membri adottino misure armonizzate ai fini di detta sospensione ;

considerando che taluni Stati membri hanno già sospeso gli investimenti diretti nei confronti della Republica sudafricana,

DECIDONO :

Articolo unico

1. Gli Stati membri prendono le misure necessarie per garantire che siano sospesi i nuovi investimenti diretti nella Repubblica sudafricana da parte delle persone fisiche o giuridiche residenti nella Comunità. La presente disposizione può essere soddisfatta mediante l'elaborazione di direttive destinate alle persone fisiche e giuridiche.

2. Per investimenti diretti si intendono :

— la creazione e l'ampliamento di filiali o di nuove imprese che appartengano esclusivamente alla persona che fornisce il capitale e l'acquisto in blocco di imprese esistenti,

— la nuova o accresciuta partecipazione ad imprese nuove o esistenti,

— i prestiti a lungo termine aventi carattere di partecipazione, definiti come prestiti aventi durata superiore a cinque anni, destinati a stabilire legami economici durevoli.

3. Non sono compresi gli investimenti diretti effettuati al fine di mantenere il livello di un'attività economica esistente, nonché in esecuzione di contratti conclusi anteriormente alla data di pubblicazione della presente decisione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.*

4. Possono essere accordate deroghe nel caso di investimenti nei settori della formazione, della sanità e sociale conformemente alle misure effettive attualmente applicate dalla Comunità o dai suoi Stati membri a seguito delle decisioni adottate a Lussemburgo il 10 settembre 1985 e a Bruxelles il 16 settembre 1986.

Fatto a Lussemburgo, addì 27 ottobre 1986.

Il Presidente

G. HOWE